

35363 / 16



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO SAVANI  
EDUARDO DE GREGORIO  
ANTONIO SETTEMBRE  
ANGELO CAPUTO  
ANDREA FIDANZIA

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 14/06/2016

Sent. n. sez.  
1815/2016

REGISTRO GENERALE  
N.45996/2015

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 29/01/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA  
del 14/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA  
Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO  
che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. L'avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) (omissis) per la parte civile si associa al P.G.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 29.1.2015 la Corte d'Appello di l'Aquila, a seguito di impugnazione proposta dalla parte civile (omissis), in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto (omissis) per tutti i reati ascrittigli, ha condannato costui al risarcimento dei danni per i reati di cui ai capi b) e c), rispettivamente i delitti all'art. 483 c.p. e 48, 479, 191 bis c.p..

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità e contraddittorietà della motivazione. Anche le sentenze amministrative hanno stabilito che la falsità della classificazione dell'immobile non sussiste trattandosi di immobile concretamente destinato alla sola attività di ristorazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione circa la colpevolezza dell'imputato.

Lamenta il ricorrente di non essere stato in alcun modo consapevole del contenuto del documento, non essendone né l'autore né partecipe della redazione dello stesso, riconducibile, invece, ai propri collaboratori. Né può essere riconosciuta la sua penale responsabilità in virtù della mera titolarità dello studio tecnico.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'infondatezza della pretesa di parte civile per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per carenza probatoria.

E' stata altresì dedotta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dei criteri legali di valutazione della prova e per non aver esaminato i motivi d'appello.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il secondo motivo del ricorso, che per una questione di priorità logica può essere esaminato per primo, è fondato e va pertanto accolto.

Va osservato che la sentenza impugnata è priva di ogni motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, non spiegando minimamente in base a quali elementi fattuali sia stato ritenuta in capo al ricorrente la consapevolezza e volontà dell'immutatio veri. Infatti, posto che è stato ricostruito dai giudici di merito che l'attestazione dell'imputato aveva determinato il classamento dell'immobile della persona offesa nella categoria catastale D2 (quella relativa alla destinazione alberghiera piuttosto che all'attività di ristorazione) comportante per quest'ultima una rendita catastale superiore e conseguenti maggiori oneri, la sentenza impugnata non si è curata di indicare le ragioni per le quali il professionista incaricato dalla parte civile per la pratica catastale avrebbe voluto danneggiare il proprio cliente,

potendo, infatti, la "falsa" attestazione trovare una diversa spiegazione anche nella negligenza o imperizia del professionista.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver verificato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in epigrafe, è pervenuta direttamente all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente - presupposto per la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile - senza alcun esame dell'elemento psicologico.

Deve quindi essere annullata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016

Il consigliere estensore  
dr. Andrea Fidanzia

Il Presidente  
dr. Piero SAVANI

Deposita in Cancelleria  
Roma, il 23 AGO. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana MASOZZI